



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
ex Ufficio 2

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

E p. c.

Associazioni di categoria
(Settori tutti)

Oggetto: Esportazione prodotti di origine animale verso la Gran Bretagna – restrizioni a seguito di focolaio di afta epizootica (FMD) in Germania.

Con la presente si informano gli enti in indirizzo che, a seguito della notifica di un focolaio di Afta epizootica verificatosi in data 10 gennaio 2025 in un allevamento di bufali in Germania (regione Märkisch-Oderland, Brandenburg), le autorità sanitarie della Gran Bretagna hanno comunicato alla Commissione Europea il divieto di introduzione, a partire dal 13 gennaio 2025, dei seguenti prodotti di origine animale provenienti da tutto il territorio della Germania.

- carni fresche di ungulati (domestici e selvatici).
- carni fresche di ungulati (domestici e selvatici).
- prodotti a base di carne di ungulati (domestici e selvatici) che non sono stati sottoposti ad un trattamento specifico D1 (70°C per almeno 30 minuti) o superiore.
- latte, colostro e relativi prodotti, a meno che sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:
 - a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;
 - b) un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;
 - c)
 - (i) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del

caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure

(ii) un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

(i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure

(ii) ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essiccazione.

- sottoprodotti di origine animale, a meno che non siano sottoposti a un trattamento idoneo a ridurre efficacemente il rischio di afta epizootica.

Ulteriori ed aggiornate disposizioni a riguardo possono essere reperite nella sezione dedicata del portale istituzionale del Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) al seguente link (<https://www.data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/export-of-animals-and-animal-products-to-the-uk>).

Si ricorda infine che le disposizioni introdotte allo stato attuale dalle autorità sanitarie della Gran Bretagna sono suscettibili di integrazioni/cambiamenti in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso la Gran Bretagna.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

Il Direttore dell'Ufficio 2 – Dr. Pietro Noè
E-mail: p.noe@sanita.it 06.5994.6890

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Nicola Santini
Email: n.santini@sanita.it 06-5994.6744
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it 06-5994.6656